



COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 22-09-2026

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DELL'ONERE/CANONE CONNESSO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 15 TONNELLATE SULLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL'ORDINANZA N. 930 DEL 21/02/2002.**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Ivan Faustinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 08/04/2005 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI AI FINI DEL RILASCIO DEI PERMESSI PER IL TRANSITO DEI MEZZI D’OPERA SULLE STRADE COMUNALI”;

PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 930 del 21/02/2002 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stato disposto il divieto di transito sulle strade e sui tratti di strada individuati nel medesimo provvedimento, ai veicoli aventi massa complessiva superiore a 15 tonnellate;
- con ordinanza n. 191 del 04/12/2018 a firma del Responsabile del Servizio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni ad integrazione della 930/2002 con l’inserimento di nuove vie aventi limitazione di peso ai mezzi;
- il provvedimento è stato adottato in considerazione delle caratteristiche della viabilità interessata, delle condizioni strutturali della sede stradale, delle esigenze di sicurezza della circolazione e della necessità di tutelare il patrimonio stradale comunale;
- la medesima disciplina consente, nei casi previsti e previa valutazione dell’Amministrazione, il rilascio di autorizzazioni al transito in deroga per comprovate esigenze connesse, in particolare, alla realizzazione di interventi edilizi, di scavo, demolizione, costruzione, manutenzione e approvvigionamento di materiali;
- la viabilità interna di questo Comune rispecchia le caratteristiche strutturali delle strade di paesi di montagna, aventi una carreggiata ristretta e forti pendenze con scarpate e/o murature di sostegno a monte e a valle;
- al fine di salvaguardare il più possibile l’anzidetto patrimonio viabilistico, sono state disposte negli anni scorsi apposite limitazioni alla circolazione stradale;
- le strade in oggetto a causa del dilavamento causato dalle piogge, dalle escursioni termiche e basse temperature che registrano nella stagione invernale, nonché dei pesi eccessivi dei mezzi d’opera in transito, che deteriorano la pavimentazione, il Comune è chiamato ad effettuare frequenti e/o periodici interventi di manutenzione con l’impegno di notevoli risorse finanziarie;

RICHIAMATO:

- l’art. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in materia di regolamentazione della circolazione stradale;
- l’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concernente la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati e, in particolare, le disposizioni relative alla possibilità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione e di accordare deroghe o permessi subordinati a condizioni e cautele;
- l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per quanto applicabile alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, gli artt. 48 e 49;
- l’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per quanto applicabile alla fattispecie;

CONSIDERATO CHE:

- che l’intera attività edilizia che si registra in questo Comune richiede l’impiego da parte delle imprese edili, in occasione delle lavorazioni relative agli scavi di terra e ai getti in calcestruzzo, di mezzi che superano il limite di portata anzidetto;

- che l'impiego di detti mezzi d'opera è una necessità ineludibile per le imprese, salvo costringerle ad utilizzare mezzi inadeguati che avrebbe come conseguenza l'allungamento dei tempi di apertura dei cantieri, ovvero l'impossibilità di eseguire alcune lavorazioni in modo funzionale (es: getti di calcestruzzo con l'impiego di betoniere e/o autopompe);
- il divieto di transito imposto ai veicoli aventi massa superiore a 15 tonnellate comporta, per determinate attività, la necessità di richiedere preventivamente una specifica autorizzazione al transito in deroga;
- il transito autorizzato in deroga costituisce un utilizzo particolare della viabilità comunale, in quanto consente eccezionalmente l'accesso di veicoli che, in assenza della specifica autorizzazione, non potrebbero transitare sulle strade interessate dal provvedimento limitativo;
- tale utilizzo comporta un aggravio della viabilità comunale e una maggiore sollecitazione della sede stradale e delle relative pertinenze, nonché la necessità di attività istruttorie, di controllo e di verifica da parte degli uffici comunali;
- risulta pertanto opportuno determinare preventivamente criteri economici uniformi, oggettivi e trasparenti per la quantificazione dell'onere/canone connesso al rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga;

RITENUTO di commisurare l'onere all'entità dell'intervento edilizio o dei lavori che determinano la necessità del transito dei veicoli di massa superiore a 15 tonnellate, utilizzando parametri oggettivamente verificabili sulla base della documentazione progettuale e del titolo abilitativo;

RITENUTO, pertanto, di stabilire le seguenti misure:

a) interventi di scavo

€ 2,00 per ogni metro cubo (m³) di volume interessato dallo scavo;

b) interventi di demolizione (sia la parte fuori terra che la parte interrata)

€ 1,00 per ogni metro cubo (m³) di volume interessato dall'intervento;

c) approvvigionamento e trasporto di materiali

€ 1,00 per ogni metro quadrato (m²) di superficie lorda (SL) e superficie accessoria (tutte le superfici non abitabili) dell'intervento;

RITENUTO che i parametri sopra individuati consentano una determinazione preventiva, semplice e uniforme dell'onere, evitando la necessità di contabilizzare singolarmente i transiti effettuati dai diversi veicoli nel corso dell'intervento;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei servizi;

RITENUTO, infine, dover fissare in tonnellate 27 il peso massimo degli automezzi che potranno essere autorizzati in deroga all'ordinanza comunale ed escludere a priori la possibilità derogatoria per le strade ubicate nei nuclei antichi del capoluogo e delle frazioni la cui pavimentazione è stata realizzata con pietra naturale e/o graniti;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni indicate in premessa e nell'ambito della disciplina comunale vigente, gli oneri/canoni connessi al rilascio delle autorizzazioni al

transito in deroga al divieto di circolazione dei veicoli aventi massa complessiva superiore a 15 tonnellate, nelle seguenti misure:

a) interventi di scavo

€ 2,00 per ogni metro cubo (m³) di volume interessato dallo scavo;

b) interventi di demolizione (sia la parte fuori terra che la parte interrata)

€ 1,00 per ogni metro cubo (m³) di volume interessato dall'intervento;

c) approvvigionamento e trasporto di materiali

€ 1,00 per ogni metro quadrato (m²) di superficie lorda (SL) e superficie accessoria (tutte le superfici non abitabili) dell'intervento;

3. **DI STABILIRE CHE:**

- l'importo complessivamente dovuto sia determinato dal competente ufficio comunale sulla base della documentazione presentata dal richiedente/progettista e sia corrisposto prima del rilascio del titolo edilizio.

- per casi particolari non individuabili prima del rilascio del titolo edilizio l'autorizzazione potrà essere richiesta anche successivamente al rilascio dello stesso;

- la possibilità di deroga potrà essere esercitata a domanda del titolare del permesso di costruzione e rilascio di apposita autorizzazione comunale che conterrà i seguenti elementi:

a) identificazione del soggetto richiedente e del numero della pratica edilizia / permesso di costruire;

b) identificazione del percorso necessitato e delle strade comunali interessate al transito in deroga al divieto;

c) la durata temporale dell'autorizzazione che sarà limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle lavorazioni;

d) l'obbligo di esibizione dell'autorizzazione agli agenti preposti al controllo che potranno richiedere la verifica del carico;

- l'importo corrisposto sia riferito all'intervento indicato nell'autorizzazione e comprenda, nei limiti temporali e territoriali dell'autorizzazione medesima, i transiti dei veicoli aventi massa superiore a 15 tonnellate necessari alla realizzazione dell'intervento autorizzato.

4. **DI DARE ATTO** che il pagamento dell'onere/canone non costituisce autorizzazione automatica al transito, il quale resta subordinato al rilascio del relativo provvedimento da parte dell'autorità competente e al rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'ordinanza e nell'autorizzazione.

5. **DI DARE ATTO** altresì che il pagamento dell'onere/canone non costituisce l'indennizzo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 285/1992 eventualmente dovuto per i mezzi d'opera e non ne sostituisce il pagamento ove previsto dalla normativa vigente.

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio competente tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente provvedimento, compresa la predisposizione della relativa modulistica e la determinazione dei singoli importi dovuti.

7. **DI DEMANDARE** inoltre al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti contabili conseguenti alla presente deliberazione, nel rispetto della natura giuridica dell'entrata e del vigente regolamento comunale.

8. **DI DARE ATTO** che eventuali danni arrecati alla sede stradale o alle relative pertinenze rimarranno a carico del soggetto autorizzato, indipendentemente dall'avvenuto pagamento dell'onere/canone.

9. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Ivan Faustinelli

IL Segretario Comunale
Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.